

DETERMINAZIONE A CONTRARRE n.1 del 19/01/2018 Prot. UP BI/0000197/18

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE di BIELLA

OGGETTO: Proroga Fornitura di Energia Elettrica in regime di Salvaguardia

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n. 3520 del 6 dicembre 2017 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare

atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti sono sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il provvedimento protocollo n.aoodir022/0005703/17 del 14/07/2017, con il quale il Dirigente della Direzione Risorse Umane ed Affari Generali ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza 16/07/2017 e scadenza 15/07/2019, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale di Biella;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.(nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;

VISTO l'art.1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall'art.1, comma 494 della legge 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, **tra le quali rientra l'energia elettrica**, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da **Consip SpA** e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

PREMESSO che, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488/1999, la Consip SpA ha stipulato, per il periodo 03/11/2016 -12/12/2017, con la società Gala SpA la Convenzione denominata "**Energia Elettrica 14**" per i seguenti lotti geografici:

- lotto 1 (Valle D'Aosta e Piemonte),
- lotto 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia)
- lotto 6 (Lazio)

per la fornitura di energia elettrica;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 2 del 29/03/2017, è stata autorizzata l'adesione alla suddetta Convenzione – lotto 1 (regione Piemonte) e, per effetto di ciò, è stato stipulato con la società Gala SpA un contratto per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/07/2017, data di attivazione sino al 30/06/2018;

PRESO ATTO dell'intervenuta risoluzione e che gli interPELLI selettivi relativi ai lotti 1 e 4 non hanno avuto esito positivo;

DATO ATTO che con propria determinazione n.5, che si richiama, del 11/08/17 è stato autorizzato l'ingresso nel Servizio di Salvaguardia e la prosecuzione della fornitura di energia elettrica con ENEL Energia Spa fino alla data del 31/12/2017, data in cui si presumeva sarebbe stato possibile aderire alla nuova convenzione denominata "Energia Elettrica 15" sul sito della CONSIP;

PRESO ATTO che, alla data odierna, la Convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – edizione 15, non risulta ancora attivata con riferimento al lotto1 (Valle d'Aosta e Piemonte);

VERIFICATA l'opportunità e la convenienza di continuare la fornitura di energia elettrica mediante contratto ponte con il fornitore di salvaguardia che, per il Piemonte e la Valle d'Aosta, nel biennio 2017/2018, è ENEL Energia Spa, individuata a seguito di gara pubblica, dall'Acquirente unico Spa, Società del gruppo Gestore dei Servizi Energetici Spa (GSE), interamente controllata dal MEF, il quale gestisce il processo di variazione delle forniture di energia elettrica ed opera in qualità di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato di salvaguardia/maggior tutela;

TENUTO CONTO che non è possibile conoscere una data di attivazione della nuova convenzione in Consip e pertanto, considerando un periodo presumibile di sei mesi, verificati i consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno passato, si può prevedere una spesa presumibile di € 3500,00, oltre IVA per la prosecuzione l'affidamento della fornitura di energia elettrica;

RITENUTO che, trattandosi di proroga contrattuale, si mantiene lo stesso CIG n. **Z261FA516D**;

VISTO il DURC dal quale risulta la correttezza della Società ENEL SPA in merito agli obblighi retributivi e contributivi;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di autorizzare un ulteriore periodo in Regime di Salvaguardia con l'affidamento della fornitura di energia elettrica alla società **Enel Energia SpA**, individuata dall'Acquirente Unico SpA (Società del Gruppo Gestore dei Servizi Energetici SpA, interamente controllata dal MEF) a seguito di svolgimento di pubblica gara, come esercente in mercato di salvaguardia per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Lazio, per il biennio 2017/2018;
- il contratto di fornitura di energia elettrica nato tra l'ACI Unità Territoriale di BIELLA e la società Enel Energia SpA, in scadenza al 31/12/2017, proseguirà ed avrà la durata a decorrere dal 01/01/2018 e fino alla conclusione del procedimento di adesione alla nuova Convenzione della Consip, denominata "Energia Elettrica 15".
- l'importo presunto per il periodo di proroga pari ad € 3500,00, IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2018, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4141.

La sottoscritta, che svolge, ai sensi dell'art.5 della legge n.241/1990, le funzioni di Responsabile del procedimento, provvederà alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria per formalizzare l'affidamento.

Si dà atto che del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Si dà infine atto:

- del DURC dal quale risulta la correttezza della Società Enel Energia SpA in merito agli obblighi retributivi e contributivi;
- dello Smart CIG, assegnato dall'ANAC che è il n. **Z261FA516D**;
- che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.136/2010 e s.m.i., verrà acquisita dalla Ditta la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile
Raffaela Machieraldo